

INTERNET: COME METTERE IN SICUREZZA I NOSTRI FIGLI

L'USO IMPROPRIO DELLA RETE, DEI SOCIAL NETWORK E DEI NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE



AVV. FRANCESCO PARENTI

PRINCIPALI REATI COMMESSI A MEZZO INTERNET

Cyberstalking (Art. 612 bis c.p.)

Minacciare o molestare taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura.



PRINCIPALI REATI COMMESSI A MEZZO INTERNET

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (REVENGE PORN) (Art. 612 ter c.p.)



AVV. FRANCESCO PARENTI

REVENGE PORN

I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.

II] La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

PRINCIPALI REATI COMMESSI A MEZZO INTERNET

Truffa (Art. 640 c.p.)

Realizzare artifici o raggiri per indurre taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.



PRINCIPALI REATI COMMESSI A MEZZO INTERNET

Violazione del diritto d'autore (L. 633/41)

Download illegale di film, musica, videogame



AVV. FRANCESCO PARENTI

PRINCIPALI REATI COMMESSI A MEZZO INTERNET

Sostituzione di persona (Art. 494 c.p.)

Spacciarsi per altre persone a loro insaputa per arrecare danno o trarre profitto.



REATO DI PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI PEDOPORNOGRAFICHE



AVV. FRANCESCO PARENTI

LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E FILMATI SU INTERNET

Legislazione che regola la pubblicazione di
immagini altrui:

- *Legge n. 633 del 1941 (art. 96) c.d Legge sul diritto d'autore*
- *Legge n. 196 del 2003 c.d Codice della Privacy*
- *Art. 10 del Codice Civile*

Cosa dice la Legge:

- 1.** Per pubblicare l'immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione.
- 2.** Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine (ad es. panoramica su luogo pubblico) non è necessaria alcuna autorizzazione.
- 3.** Non possono mai essere pubblicate immagini di minori senza autorizzazione

4. Per pubblicare immagini di personaggi famosi non occorre l'autorizzazione.

5. Occorrono l'autorizzazione e la comunicazione al Garante se la pubblicazione fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale.

6. Occorre l'autorizzazione se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.